

# **Regolamento per la disciplina dell'affidamento degli incarichi legali e per la gestione del relativo albo**

## **Art. 1 - Disciplina della materia e ammissibilità incarichi**

A seguito dell'inquadramento nella categoria 21 "servizi legali", contemplata nell'allegato II B del D. Lgs 163/2006, degli incarichi legali, con il presente regolamento si intendono stabilire le modalità e le procedure per il conferimento degli incarichi agli avvocati, ogniqualvolta il Comune è costretto a ricorrervi per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, ecc..

Al Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione, spetta l'autorizzazione ad introdurre o a resistere ad un'azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello.

La nomina del difensore spetta al Responsabile del Servizio AA.GG. previa istruttoria effettuata dal Responsabile del Servizio competente sulla base della natura del giudizio e l'autorizzazione di cui al comma precedente.

La procedura da seguire è diversa a seconda se l'Amministrazione sia attore o convenuto:

### **A) Attore**

Qualora vi siano motivi o ragioni da far valere in sede giudiziaria, il Responsabile del Servizio interessato predispone apposita relazione nella quale evidenzia l'opportunità e/o necessità di adire le vie legali. La relazione viene trasmessa all'Assessore al Contenzioso ed al Sindaco per la valutazione e l'autorizzazione ad introdurre il giudizio. Successivamente il Responsabile del Servizio interessato trasmette la relazione e l'autorizzazione al Responsabile del Servizio AA.GG. che, sulla base dei successivi articoli, provvede alla nomina del legale.

### **B) Convenuto**

Qualsiasi atto di natura legale che sia protocollato e/o notificato al Comune di Roccarainola deve essere trasmesso al Responsabile del Servizio AA.GG. che, a sua volta, invita il Responsabile del Servizio competente per materia ad istruire e relazionare all'Assessore al Contenzioso ed al Sindaco. Laddove vi sia necessità ed opportunità di incaricare un legale il Responsabile del servizio interessato acquisisce l'autorizzazione del Sindaco e trasmette gli atti al Responsabile del Servizio AA.GG. che provvede alla nomina del legale.

Sono comunque vietate liti temerarie le quali rappresentano solo fonte di danni per il Comune. Il Comune per la sua difesa in ogni caso deve rivolgersi a professionisti di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie che interessano.

## **Art. 2 - Albo degli avvocati esterni – Procedura e documenti per l'iscrizione**

Per l'affidamento degli incarichi professionali legali è istituito un apposito Albo comunale aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, iscritti nell'Albo Professionale degli Avvocati.

L'iscrizione ha luogo su domanda, redatta su carta non legale, sottoscritta dal professionista interessato o dal rappresentante dello studio associato, indirizzata al Comune di Roccarainola – Servizio AA.GG. , e deve specificare gli elementi di seguito indicati:

- a) Cognome, nome e dati anagrafici;
- b) Indirizzo dello studio, recapito telefonico e fax;
- c) Codice fiscale e partita IVA;
- d) Estremi dell'iscrizione all'Albo dell'Ordine di appartenenza e decorrenza;
- e) Specificazione dell'attività prevalente;
- f) Eventuali specializzazioni;
- g) Di non patrocinare cause attualmente pendenti contro l'Ente;

- h) Dichiarazione di aver preso visione ed accettare le condizioni economiche previste dal successivo art. 10.

Alla domanda deve essere comunque unita la seguente documentazione:

1) autocertificazione, con le modalità di cui al DPR 445/2000, di iscrizione all'Albo Professionale e che non sussistono nei propri confronti cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

2) curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con relativi risultati.

L'iscrizione nell'Albo, o il suo motivato diniego, è disposta dal Responsabile Servizio Affari Generali, le cui decisioni vengono tempestivamente comunicate ai legali interessati, e avviene nell'ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro curricula. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo sono curati dal Responsabile del Servizio di cui sopra.

### **Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'Albo**

Possono essere iscritti gli avvocati ed i praticanti avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo Professionale da almeno 1 (uno) anno. Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge.

### **Art. 4 – Tenuta dell'Albo**

L'Albo dei consulenti legali è costituito da un apposito registro nel quale i nominativi dei professionisti sono elencati in ordine alfabetico ed inseriti in sottoelenchi distinti, a secondo dell'attività che gli istanti abbiano dichiarato prevalente e/o a secondo della specializzazione.

### **Art. 5 – Cancellazione dall'Albo**

I professionisti inseriti nell'Albo comunale possono essere cancellati qualora:

- a) Inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
- b) Abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni al Comune;
- c) Qualora si costituiscano in giudizio contro l'Ente;
- d) Abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- e) Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- f) Non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- g) Siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

### **Art. 6 – Criteri per l'affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo**

La competenza per affidare incarichi legali è del Responsabile del Servizio AA.GG., mentre l'autorizzazione a stare in giudizio è del Sindaco.

Il Responsabile del Servizio AA.GG. nella scelta deve scrupolosamente attenersi ai seguenti, indefettibili, criteri:

- seguendo l'ordine alfabetico dell'Albo in parola nei distinti sottoelenchi, secondo il principio della rotazione tra gli iscritti;
- nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 1 (uno) anno, preferibilmente della Provincia di Napoli;
- esperienze risultanti dal curriculum.

Di norma, facendo salva la verifica dei requisiti, verranno attribuiti al medesimo professionista gli incarichi relativi ai diversi gradi della medesima vertenza, al fine di assicurare la dovuta continuità nella rappresentanza del Comune.

L'atto di incarico deve contenere succinta motivazione connessa ai criteri suesposti.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico deve rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e di non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro il Comune di Roccarainola per tutta la durata del rapporto professionale instaurato. Non possono essere incaricati Professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza pregressi incarichi legali loro affidati.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Resta salva, in caso di procedimenti di particolare complessità, la facoltà di nominare il legale o attingendo liberamente dal predetto Albo senza seguire l'ordine alfabetico dei distinti sottoelenchi, sulla base del curriculum presentato, o nominandolo al di fuori dello stesso.

#### **Art. 7 – Contratto di patrocinio**

I legali incaricati dovranno sottoscrivere apposito disciplinare presso l'Ufficio contenzioso.

Il contratto, che deve essere stipulato secondo l'allegato schema, deve tra l'altro prevedere:

- l'indicazione del valore della causa, che dovrà essere sempre determinato; nel caso in cui sia indeterminato il valore verrà concordato con l'Assessore al Contenzioso;

- la determinazione del compenso ai sensi dell'art. 9;

- L'obbligo per il legale incaricato:

1) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando la relativa documentazione;

2) predisporre eventuale atto di transazione se consigliato dallo stesso legale incaricato perché tenuto utile e vantaggioso per il Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo stesso.

#### **Art. 8 - Registro degli incarichi**

Presso l'ufficio legale del Comune è istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché i risultati ottenuti in termini di vittorie o di soccombenza.

Il Servizio legale cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui all'art. 9, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

#### **Art. 9 - Pubblicità**

Per l'iscrizione nell'Albo, che può avvenire in ogni tempo, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, sul portale Web comunale, ed informazione all'ordine professionale. L'Albo dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

Con il presente provvedimento non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale di gara d'appalto o trattativa privata, in quanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo l'abilitazione professionale elemento sufficiente per l'assunzione degli incarichi.

#### **Art. 10 – Compensi economici**

Vengono determinati i sotto indicati compensi da liquidarsi, previa presentazione di regolare fattura, a conclusione del giudizio:

##### **A) Per le vertenze innanzi al Giudice di Pace**

€ 500,00 oltre IVA e CPA

##### **B) Per le vertenze innanzi al Tribunale e Commissioni Tributarie Provinciali**

- Per cause fino ad € 300.000,00 : € 1.500,00 oltre IVA e CPA;

- Per cause da € 300.001,00 fino a 900.000,00 : € 2.500,00 oltre IVA e CPA;
- Per cause da 900.001,00 fino a 1.549.000,00 : € 3.000,00 oltre IVA e CPA;
- Per cause oltre 1.549.000,00 : € 4.000,00 oltre IVA e CPA;

**C) Per le vertenze innanzi al TAR ed al Presidente della Repubblica**

- € 2.000,00 oltre IVA e CPA;

**D) Per le vertenze innanzi alla Corte di Appello e Commissione Tributaria Regionale**

- € 2.500,00 oltre IVA e CPA;

**E) Per le vertenze innanzi al Consiglio di Stato ed alla Corte di Cassazione**

- € 3.500,00 oltre IVA e CPA

**Art. 11 - Norme di rinvio**

Per quanto non disciplinato nel presente provvedimento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

L'allegato schema di contratto di patrocinio è parte integrante e sostanziale del presente regolamento e dovrà sempre essere stipulato con il professionista incaricato.